

16 DICEMBRE 2022

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
AGRICOLTURA BIOLOGICA E BIODINAMICA VALLE D'AOSTA - APS****Art. 1. Costituzione, denominazione e sede**

E' costituita, conformemente alla Carta Costituzionale, l'associazione di promozione sociale di produttori agricoli e consumatori biologici e biodinamici denominata "ASSOCIAZIONE AGRICOLTURA BIOLOGICA E BIODINAMICA VALLE D'AOSTA - APS". Essa è disciplinata dal presente statuto e dal D. Lgs del 3.7.2017 n° 117 – Codice del Terzo settore e successive integrazioni e modifiche.

L'Associazione di promozione sociale ha la sede legale nel Comune di Aosta e opera prevalentemente nella Regione Autonoma Valle d'Aosta.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti e potrà essere decisa dall'Assemblea ordinaria.

Il Consiglio Direttivo può deliberare la costituzione o la soppressione di sedi operative ed amministrative nell'ambito dell'intero territorio ove l'Associazione può svolgere la propria attività.

Art. 2. Finalità e ambito di attuazione

L'associazione di promozione sociale persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale prevalentemente in favore dei propri soci, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci con lo scopo di ottenere, mantenere e incentivare il raggiungimento di un corretto rapporto tra l'uomo, il coltivatore e la natura, applicando nella coltivazione della terra e nell'allevamento degli animali, una forma di agricoltura orientata a salvaguardare la fertilità del suolo e l'equilibrio del territorio, al fine di rendere duratura ed armoniosa la relazione che lega l'uomo agli *habitat* naturali, con conseguente ottenimento di prodotti della terra sani ed equilibrati; nell'ambito dell'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, intende adottare ogni iniziativa diretta alla tutela e alla valorizzazione della natura e dell'ambiente, si propone di contribuire all'equilibrio dell'ambiente naturale ed alla tutela della salute degli operatori del settore di attività dell'Associazione e dei consumatori.

L'associazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'art.5 del codice del Terzo settore:

- Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; (*lettera d*)
- Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale di risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14.8.1991 n° 281; (*lettera e*)
- Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D. Lgs. 22.1.2004 n° 42 e successive modificazioni; (*lettera f*)
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; (*lettera i*)
- Accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti (*lettera r*)

In particolare intende svolgere a titolo esemplificativo le seguenti attività:

- a) l'assistenza tecnica di base gratuita aziendale per l'applicazione dei metodi per l'agricoltura biologica e biodinamica e per l'applicazione di tutte le tecniche e metodi innovativi, alternativi all'uso di prodotti di sintesi e transgenici;

- b) la ricerca, la sperimentazione e la dimostrazione nel campo dell'agricoltura biologica, biodinamica e delle altre tecniche e metodi alternativi all'uso di prodotti di sintesi e transgenici;
- c) la diffusione delle informazioni finalizzata all'aggiornamento e alla formazione degli associati;
- d) informazione e divulgazione di tecniche agricole non convenzionali
- e) la progettazione e la gestione di attività di formazione professionale
- f) la promozione dei prodotti biologici e biodinamici alimentari e non, di mezzi tecnici, di sementi, di libri e di ogni altro prodotto che possa servire agli associati a tal scopo;
- g) favorisce lo sviluppo dell'agricoltura biologica e biodinamica e di tutte le tecniche innovative alternative all'uso di prodotti di sintesi e transgenici, attraverso la conservazione e lo sviluppo della fertilità agronomica dei terreni, nel rispetto di quanto stabilito dalle direttive comunitarie;
- h) promuove la produzione ed il consumo di elevata qualità favorevoli alla buona salute, ottenuti mediante l'applicazione dei principi delle tecniche biologiche e biodinamiche e delle tecniche innovative alternative all'uso dei prodotti di sintesi e transgenici;
- i) favorisce la conservazione delle risorse naturali, il risanamento, l'armonia e la vitalità ambientale, la tutela, il miglioramento e la valorizzazione dei beni naturali e paesaggistici;
- j) ricerca un rapporto di equilibrio con la natura promuovendo una crescita spirituale, oltre che materiale dei propri associati;
- k) partecipa alla programmazione provinciale, regionale, nazionale ed internazionale del settore agricolo, ed in particolare a quella con indirizzo biologico, biodinamico e relativa a tecniche innovative alternative all'uso di prodotti di sintesi e transgenici e ne favorisce la partecipazione dei propri associati;
- l) stampa periodici, libri, notiziari e realizza siti web, nonché altre forme e supporti per la divulgazione di notizie relative al settore di competenza dell'Associazione;
- m) costituisce una "rete di custodi di semi" con possibilità di scambio delle sementi prodotte fra gli associati estesa a tutto il materiale di propagazione e con particolare riguardo per quello inerente la conservazione e diffusione sul territorio di ecotipi storici e locali;
- n) organizza attività formativa per soggetti svantaggiati od agricoltori che non abbiano la possibilità economiche ed incentiva le attività di biofattorie sociali per l'inserimento in attività agricole di soggetti svantaggiati;
- o) inserisce e/o forma nelle proprie attività rifugiati e richiedenti asilo;
- p) organizza direttamente corsi ed altre iniziative di carattere informativo, formativo e divulgativo, in ambito agricolo, agroalimentare e connessi;
- q) partecipa direttamente e promuove la partecipazione dei soci a eventi di natura commerciale e divulgativa relativa al comparto agroalimentare e connessi, ed organizza convegni, mercati locali;
- r) diffonde tra l'opinione pubblica, in particolare nel settore dell'educazione pubblica e privata, una corretta conoscenza del valore dell'agricoltura biologica e biodinamica, specialmente in relazione alla qualità degli alimenti, alla tutela della salute ed alla salvaguardia dell'ambiente, ma anche in relazione agli aspetti sociali e culturali conseguenti alle scelte effettuare dal produttore e dal consumatore. Questa azione di diffusione viene promossa tramite l'organizzazione diretta e indiretta di attività formative dedicate al consumatore e agli utenti di strutture di formazione scolastica;
- s) promuove contatti con le collettività locali, i Parchi ed ogni altro ente o istituzione pubblica o privata per incoraggiare ogni iniziative che miri ad un miglioramento della produzione biologica e biodinamica sui territori di competenza ed a frenare lo spopolamento di tutte le zone svantaggiate;
- t) organizza e cura la formazione e l'aggiornamento degli associati;
- u) favorisce l'inserimento nel campo dell'agricoltura biologica e biodinamica di soggetti svantaggiati per ragioni di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
- v) promuove la tutela e la valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico di cui alla Legge 1.6.1939 n° 1089;
- w) svolge ogni altra attività connessa od affine a quelle sopra elencate, finalizzata al miglior raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 3. Soci

Sono soci tutte le persone fisiche maggiorenni che condividono le finalità dell'associazione, sono mosse da spirito di solidarietà e prestano servizio gratuitamente.

La richiesta di ammissione è presentata con domanda scritta dell'interessato. E' deliberata dal Consiglio direttivo secondo criteri non discriminatori senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta. E' comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Eventuale diniego deve essere sempre motivato e comunicato entro 90 giorni. Avverso il diniego è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci entro 90 giorni dalla comunicazione di rigetto.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

La qualità di socio si perde per:

- dimissioni con effetto allo scadere dell'anno
- mancato pagamento della quota sociale
- decesso
- esclusione per comportamento contrastante con gli scopi statuari e/o persistente violazione delle regole dell'associazione. L'esclusione del socio è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati all'interessato per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica, nei termini che verranno fissati nella comunicazione stessa.

Art. 4. Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'associazione e alle sue attività.

I soci hanno il diritto di:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione senza limiti e discriminazioni;
- esercitare il diritto di voto in assemblea a partire dalla data di iscrizione
- eleggere gli organi sociali e di essere eletti;
- controllare l'andamento dell'Associazione come stabilito dalle leggi e dallo statuto;
- consultare i libri sociali inoltrando domanda scritta al Consiglio Direttivo;
- dimettersi.

I soci hanno il dovere di:

- osservare le norme interne dell'associazione e le decisioni adottate dagli organi sociali;
- versare la quota sociale annuale stabilita dall'Assemblea. Le quote sociali sono intrasmissibili e non rivalutabili e in nessun caso possono essere restituite ai soci e ai loro eredi;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione e improntato alla correttezza nei confronti degli altri soci e degli utenti.

Art. 5. Volontariato e rapporti economici

L'associazione di promozione sociale si avvale di volontari che svolgono attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. I volontari sono iscritti in un apposito registro e svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi di tipo forfetario, salvo quanto previsto all'art. 17 del Codice del terzo settore nei casi di rimborso a fronte di autocertificazione.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. L'associazione di promozione sociale può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero dei soci.



Art. 6. Organi sociali

Sono organi sociali:

- l'Assemblea dei soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente

Art. 7. Assemblea dei soci

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale annuale. Ciascun socio ha un voto e può farsi rappresentare mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni socio può rappresentare sino ad un massimo di tre soci se l'associazione ha meno di 500 soci e di cinque soci se ne ha più di 500.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Presidente oppure su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria è convocata almeno 7 (sette) giorni prima con comunicazione scritta, anche in forma elettronica/telematica con comprovato invio, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di prima e di seconda convocazione.

L'Assemblea ordinaria è costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci, in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti presenti.

La modifica dello statuto è approvata dall'Assemblea straordinaria con la presenza di almeno il 55% dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Lo scioglimento, con la conseguente liquidazione dell'associazione e la devoluzione del patrimonio sono approvate dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno il 55% dei soci.

Le decisioni sono palesi. Possono essere a scrutinio segreto, se l'Assemblea lo ritiene necessario.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non votano.

L'Assemblea ordinaria:

- elegge e revoca tra i soci i componenti del Consiglio direttivo approvandone preventivamente il numero;
- approva il programma delle attività e il bilancio preventivo per l'anno successivo
- approva il bilancio di esercizio dell'anno precedente comprensivo della relazione di missione;
- approva l'eventuale bilancio sociale di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore e al relativo decreto ministeriale;
- delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità dei loro confronti;
- delibera sull'esclusione dei soci;
- ratifica la sostituzione dei componenti del Consiglio direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio direttivo;
- approva l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari;
approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- approva l'ammontare della quota sociale annuale su proposta del Consiglio direttivo;
- ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio direttivo per motivi di urgenza;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

- delibera lo scioglimento dell'associazione.

Le deliberazioni assembleari devono essere rese note ai soci e inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci compresi gli assenti, gli astenuti e i contrari.

Art. 8. Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da 5 (cinque) a 9 (nove) membri, scelti tra i soci. Il Consiglio Direttivo è convocato almeno cinque giorni prima con comunicazione scritta anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di convocazione.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) anni e i membri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno la maggioranza semplice del Consiglio. E' costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei voti dei presenti, in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

Nel caso di cessazione della carica di consigliere, per dimissioni, revoca da parte dell'assemblea per comportamento contrastante con gli scopi associativi o perdita della qualifica di associato, il Consiglio direttivo coopterà i candidati non eletti, ratificando la sostituzione nella prima Assemblea utile. I consiglieri subentranti rimangono in carica per la durata del residuo mandato. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, decada oltre la metà dei consiglieri, l'Assemblea deve provvedere all'elezione di un nuovo Consiglio.

Tutte le cariche sociali nel Consiglio direttivo sono elettive e gratuite: non è ammesso alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. Le modalità di rimborso sono le stesse previste all'art. 5. Il potere di rappresentanza attribuito al Consiglio direttivo è generale. Esso è investito dei più ampi poteri da parte dell'Assemblea per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea.

Il Consiglio direttivo svolge le seguenti funzioni:

- attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- redige e presenta all'Assemblea il programma delle attività e il bilancio preventivo per l'anno successivo;
- redige e presenta all'Assemblea il bilancio di esercizio dell'anno precedente comprensivo della relazione di missione;
- redige e presenta all'Assemblea l'eventuale bilancio sociale di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore e relativo decreto ministeriale;
- elegge al suo interno il Presidente e il Vicepresidente
- nomina il Segretario e il Tesoriere tra i propri componenti, le cui funzioni possono essere svolte da un unico consigliere;
- accoglie le domande degli aspiranti soci o le respinge con motivazione;
- ratifica, nella prima seduta utile, i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza.

I verbali delle sedute del Consiglio direttivo regolarmente sottoscritti sono conservati agli atti.

Art. 9. Presidente e Vicepresidente

Il Presidente e il Vicepresidente sono eletti dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e decade per:

- scadenza del mandato;
- dimissioni volontarie;
- revoca decisa dall'Assemblea.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano.

Compete al Presidente:

- presiedere il Consiglio direttivo e l'Assemblea e curarne l'ordinato svolgimento dei lavori;



- sottoscrivere il verbale del Consiglio direttivo e dell'Assemblea e curare che siano custoditi presso la sede dell'associazione dove possono essere consultati dai soci;
- nei casi di urgenza esercitare i poteri del Consiglio direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo nella sua prossima riunione.

In caso di assenza, impedimento o cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

Art. 10. Segretario e Tesoriere

Il Segretario e il Tesoriere svolgono attività amministrative, contabili e di cassa dell'associazione. Sono nominati dal Consiglio direttivo tra i propri componenti.

Compete loro:

- redigere e sottoscrivere i verbali dell'Assemblea e del Consiglio direttivo e assicurarne la libera visione ai soci;
- curare la tenuta e l'aggiornamento dei libri sociali;
- curare la corretta tenuta delle scritture contabili, l'assolvimento degli obblighi fiscali e tributari;
- predisporre il bilancio preventivo e consuntivo che il Consiglio direttivo redige e presenta all'Assemblea per l'approvazione.

Art. 11. Patrimonio e risorse economiche

Il patrimonio è costituito:

- da beni mobili e immobili che potrebbero diventare di proprietà dell'associazione;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti pervenuti all'associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

L'associazione di promozione sociale tra le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da fonti diverse:

- quote associative e contributi dei soci;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi pubblici e privati;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da prestazioni di servizio convenzionati;
- rendite patrimoniali;
- raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo settore e relativo decreto ministeriale;
- Ogni altra risorsa economica compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice del Terzo settore

Art. 12. Bilancio

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio dovrà essere redatto a cura del Consiglio direttivo il bilancio preventivo e il bilancio di esercizio comprensivo della relazione di missione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

Il bilancio preventivo contiene le previsioni delle spese e dei proventi relativi all'esercizio annuale successivo ed è approvato dall'Assemblea entro il 31/12 di ogni anno.

Il bilancio di esercizio contiene i proventi e le spese sostenute relative all'anno trascorso ed è approvato dall'Assemblea entro il mese di aprile di ogni anno.

I bilanci sono depositati presso la sede dell'associazione 5 giorni prima dell'Assemblea e possono essere consultati da ogni socio.

Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 13. Libri sociali

E' obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:

- Il libro dei soci
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

E' altresì obbligatoria la tenuta del registro dei volontari.

Art. 14. Scioglimento e devoluzione dei beni

L'associazione ha durata illimitata.

Lo scioglimento può essere deliberato esclusivamente dall'Assemblea straordinaria dei soci e con voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

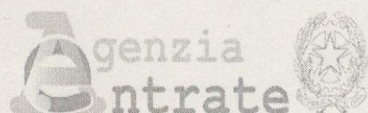
In caso di estinzione o scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio.

Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio del Registro Unico nazionale del Terzo settore di cui al comma 1 dell'art. 45 del Codice del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. L'obbligo del parere vincolante avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 15. Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative nazionali e regionali in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, al D.Lgs. del 3.7/2017 n°117 – Codice del Terzo settore e successive integrazioni e modifiche e ai relativi decreti attuativi.





Amministrazione: AGE - Agenzia Delle Entrate

Area Organizzativa Omogenea: AGEDRVAO - DIREZIONE REGIONALE DELLA
VALLE DI AOSTA

Si dichiara di aver protocollato il
il documento con i seguenti dati:

Registro: **Registro Ufficiale AOO AGEDRVAO**

Oggetto: **VARIAZIONE STATUTO**

Classificazione: **02 Assistere i contribuenti e fornire altri servizi**

Mittente: **ASSOCIAZIONE AGRICOLTURA BIOLOGICA E BIODINAMICA
VALLE D'AOS**

Diretti Interessati:

Num. protocollo: **0061174**

Data: **16/12/2022 10:24:58**

Ufficio: **TEAM GESTIONE E CONTROLLO ATTI 1 - UT AOSTA - DR VALLE
D'AOSTA**